



*Ministero dell'Economia e delle  
Finanze*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
DI SVILUPPO E DI COESIONE

*Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici*

**QCS OBIETTIVO 1 - 2000-2006**

**CRITERI E MECCANISMI  
DI ASSEGNAZIONE DELLA  
RISERVA DI PREMIALITA' DEL 4%**

6 novembre 2000  
modificato 14 marzo 2002

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. CARATTERI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>3. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE.....</b>	<b>4</b>
A.1 CRITERIO DI EFFICACIA .....	5
A.1.1 Realizzazione fisica (criterio obbligatorio).....	5
A.2 CRITERI DI GESTIONE.....	6
A.2.1 Qualità del sistema di indicatori e delle procedure di monitoraggio (criterio obbligatorio).....	6
A.2.2 Qualità del sistema di controllo (criterio obbligatorio).....	6
A.2.3 Qualità dei criteri di selezione .....	7
A.2.4 Qualità del sistema di valutazione in itinere (criterio obbligatorio) .....	8
A.2.5 Qualità del sistema di valutazione degli effetti sull'occupazione.....	9
A.3 CRITERI FINANZIARI.....	9
A.3.1 Piano finanziario .....	9
A.3.2 Finanza di progetto.....	10
<b>4. IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA DEI CRITERI .....</b>	<b>12</b>
<b>5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>ALLEGATO 1.....</b>	<b>14</b>
<b>ALLEGATO 2.....</b>	<b>15</b>
<b>ALLEGATO 3: Check-list dei “requisiti minimi” del sistema di monitoraggio e valutazione del QCS. ....</b>	<b>16</b>
<b>CRONOGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI.....</b>	<b>17</b>

## CRITERI E MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA RISERVA DI PREMIALITÀ DEL 4%

### 1. INTRODUZIONE

Il governo italiano ha basato la programmazione dei fondi strutturali comunitari 2000-2006 su un insieme di regole che hanno la finalità di a) accompagnare il processo di decentramento amministrativo verso le regioni con adeguati incentivi sui tempi di attuazione e sulla qualità della programmazione; b) offrire certezza di disponibilità delle risorse finanziarie associata ad un'ampia riserva premiale per incentivare un'efficace attuazione della programmazione ; c) valutare e monitorare costantemente i programmi.

L'Italia ha accolto con grande interesse il principio della premialità introdotto dai Regolamenti sui Fondi Strutturali, considerando la premialità una leva per innalzare la qualità della programmazione e della gestione dei programmi. Per questo motivo, alla riserva del 4% prevista dal Reg. 1260/99, ha aggiunto un'ulteriore riserva del 6%.

In questo documento si illustra il meccanismo di attribuzione della riserva del 4% e ci si sofferma in particolare sulle modalità di verifica dei criteri e di assegnazione delle risorse, si presentano in dettaglio i singoli criteri e i requisiti da rispettare per soddisfare i criteri; si conclude con un cronogramma che riepiloga, per ogni criterio, le scadenze rilevanti ai fini del soddisfacimento dei requisiti.

### 2. CARATTERI GENERALI

Per la riserva comunitaria del 4%, l'Italia rispetta l'art.44 del Reg.1260/99 e le indicazioni contenute negli orientamenti della Commissione, in quanto tiene conto delle 3 tipologie di criteri previste dal Regolamento: di efficacia, di gestione e di attuazione finanziaria. I meccanismi di applicazione e la scelta di alcuni criteri sono adattati alle esigenze nazionali. La proposta italiana si differenzia dal meccanismo proposto dalla Commissione per due aspetti: a) non si premia il raggiungimento della performance prevista ex-ante da ciascun programma ma si premia il raggiungimento di un livello-soglia di *performance* ritenuto accettabile, al di sotto del quale non si ha accesso alla riserva premiale; b) alcuni indicatori sono stati sostituiti o integrati per rendere il meccanismo premiale più coerente con le "regole" che governano il QCS.

Per il soddisfacimento di ciascun criterio viene indicata una soglia da raggiungere, generalmente uguale per tutti i programmi. In alcuni casi, oltre al raggiungimento della soglia, si richiede di soddisfare ulteriori requisiti, relativi al contenuto del Complemento di Programmazione, alla predisposizione di appositi documenti, al rispetto di alcune procedure. Talvolta, per garantire un adeguato livello di qualità nel rispetto del criterio, si richiede di rispettare standard predefiniti nelle sedi istituzionali competenti.

Per l'assegnazione della riserva, si è predisposto un meccanismo di concorrenzialità di secondo grado analogo a quello previsto dalla Commissione, ovvero solo l'esistenza di un programma che non soddisfa i requisiti può provocare la redistribuzione della riserva, potenzialmente di sua

pertinenza, agli altri programmi che soddisfano i requisiti . La fissazione di soglie di performance uguali per tutti i programmi (anche se differenziate a seconda si tratti di amministrazioni centrali o regionali) impone un grado di confrontabilità fra comportamenti delle amministrazioni più elevato.

Tanto la fissazione delle soglie di performance, che i risultati in itinere circa i diversi indicatori impiegati per la premialità, che i risultati finali di attribuzione della riserva premiale saranno oggetto di una intensa attività di comunicazione.

### **3. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

I criteri adottati per l'assegnazione della riserva di premialità sono i medesimi per tutti i programmi. Il POR Molise sarà oggetto di monitoraggio e rilevazione del grado di soddisfazione dei criteri a livello di programma, come tutti gli altri Programmi Operativi. Tuttavia essendo il Molise in regime transitorio, il meccanismo di premialità è applicato all'interno del POR, con criteri e modalità di attribuzione che premiano le performance degli assi e/o dei fondi, in modo da rispettare l'ammontare di risorse assegnate al programma a titolo di sostegno transitorio.

Nella tabella A posta alla fine del presente paragrafo, sono riepilogati i criteri applicabili per ogni programma operativo.

I criteri individuati sono illustrati di seguito. Per ogni criterio, oltre all'enunciazione sintetica, si evidenziano i requisiti da rispettare per ritenere soddisfatto il criterio. Le scadenze per il soddisfacimento dei requisiti sono generalmente indicate quando anteriori alla data della verifica finale. Quando non specificato, il requisito deve essere soddisfatto entro la data di presentazione della relazione finale da parte dell'Autorità di gestione del P.O. (31-07-2003, infra 4). Un quadro sintetico delle scadenze è fornito dal cronogramma finale (tabella B).

I requisiti relativi al contenuto del Complemento di programmazione si riferiscono alla versione del Complemento inviata alla Commissione entro 3 mesi dall'approvazione del Programma Operativo ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Regolamento 1260/1999. Tali requisiti possono essere integrati al massimo nella prima relazione annuale (31-01-2001, infra 4), salvo quando diversamente specificato e fermo restando quanto previsto dall'art.34 comma 3 del Regolamento 1260/99.

Per alcuni criteri si precisano i documenti di orientamento e/o le amministrazioni coinvolte nel monitoraggio.

La riserva del 4% è assegnata nel suo ammontare complessivo a quei programmi che avranno soddisfatto almeno 6 degli 8 criteri previsti ed almeno un criterio per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 44.1 dal Regolamento (CE) n. 1260/99. Tra i criteri di gestione dovranno essere soddisfatti necessariamente i criteri A.2.4, A.2.1 e A.2.2 relativi alla Qualità dei sistemi di valutazione in itinere, monitoraggio e controllo. Ogni criterio si ritiene soddisfatto se sono rispettati contemporaneamente e nella loro interezza i requisiti richiesti. I programmi che non soddisfano i requisiti previsti non avranno diritto all'assegnazione della riserva del 4%.

Nel caso dei Programmi Operativi Nazionali ai quali sono applicabili 7 criteri, il programma si riterrà idoneo quando saranno stati soddisfatti almeno 6 criteri. Nel caso del Programma Operativo Assistenza Tecnica e Azioni di sistema dovranno essere soddisfatti tutti i criteri previsti (infra Tab. A).

## A.1 CRITERIO DI EFFICACIA

### A.1.1 Realizzazione fisica (criterio obbligatorio)

Raggiungimento del target previsto per il 30-06-2003 per un insieme di misure di valore complessivo pari almeno al 50% del costo totale del Programma Operativo.

Al fine di soddisfare il criterio dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- nel Complemento di programmazione sono evidenziate le misure che si intende sottoporre a verifica del criterio di efficacia. Il valore finanziario di queste misure deve corrispondere ad almeno il 50% del valore complessivo del programma (previsto dal piano finanziario approvato dalla Commissione). E' facoltà delle amministrazioni rinviare al 30-04-2001 l'individuazione delle misure da sottoporre a verifica e adattare di conseguenza il Complemento di Programmazione; in questo caso la Commissione si riserva di esprimere la propria posizione in merito al rispetto di questo requisito nel Complemento di Programmazione fino all'avvenuta individuazione delle misure da sottoporre a verifica;
- nel Complemento di programmazione, per ogni tipologia di progetto all'interno di ciascuna misura (e in special modo per quelle sottoposte a verifica), sono fissati gli obiettivi (target) da raggiungere al 30-06-2003 per il corrispondente indicatore di realizzazione fisica. Per le Regioni a Statuto Speciale, sottoposte a controllo preventivo di legittimità, nella fissazione e nella valutazione di pertinenza dei target si terrà conto delle loro caratteristiche istituzionali specifiche. **Le autorità di gestione dei Programmi Operativi possono, se lo reputano opportuno, rivedere i target individuati nel Complemento di programmazione sulla base in particolare dell'esercizio svolto per l'individuazione degli indicatori di risultato e impatto. Tale revisione dovrà essere completata entro il 31 luglio 2002 e trasmessa dalle Autorità di gestione dei Programmi Operativi, che si siano avvalse di questa opportunità, all'Autorità di gestione del Quadro Comunitario di Sostegno<sup>1</sup>;**
- il criterio si riterrà soddisfatto se l'avanzamento fisico certificato dal secondo rapporto trimestrale di monitoraggio del 2003 sarà tale da raggiungere (in media) almeno l'80% del target fissato di cui al punto precedente; l'accertamento di tale livello di avanzamento avverrà con media semplice per gli interventi all'interno di ciascuna misura e con media ponderata per le misure all'interno del Programma (con pesi pari alla dimensione finanziaria delle misure).

I target degli indicatori di realizzazione fisica saranno oggetto di una specifica comunicazione ai soggetti interessati da parte dell'Autorità di gestione del Programma Operativo.

La Commissione ha la facoltà di esprimere un parere sulla pertinenza dei target fissati ai fini della verifica del criterio. Qualora tale parere non sia comunicato all'Autorità di gestione del QCS e del programma operativo interessato, entro 60 giorni, tali target si riterranno accettati.

Un set di indicatori di realizzazione fisica comuni a tutti i programmi, definiti per tipologie di progetti, sarà diffuso dall'Autorità di gestione entro il 31/10/2000. Tale set sarà parte integrante della base informativa (indicatori di programma), necessaria ai fini della valutazione intermedia, le cui caratteristiche specifiche saranno contenute nel documento (previsto dalla Delibera CIPE di approvazione del QCS obiettivo 1 2000-2006) "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia". Il citato documento sarà redatto dall'Autorità di gestione, avvalendosi dell'Unità di

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui tale revisione comporti una riduzione delle misure con target significativi (superiori a 0) sotto la soglia del 50% del valore complessivo del Programma Operativo, sarà necessario individuare nuove misure, e quantificare i target da raggiungere al 30-06-2003 dei relativi indicatori di realizzazione fisica, per ristabilire il valore minimo di misure sottoposto alla verifica del criterio

Valutazione del MTBPE, e in collaborazione con la Commissione Europea. Quest'ultima si impegna a fornire indicazioni metodologiche, di "best practices" e idonei suggerimenti circa la definizione dei criteri rilevanti ai fini della qualità della valutazione intermedia (art. 42.3 del Reg. 1260/99) , in tempo utile a rendere possibile la diffusione del documento "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia" entro il 20/12/2000.

## A.2 CRITERI DI GESTIONE

### **A.2.1 Qualità del sistema di indicatori e delle procedure di monitoraggio (criterio obbligatorio)**

*Adozione di un sistema di indicatori e di procedure di monitoraggio rispondenti agli standard stabiliti e che assicuri fin dal primo anno di attuazione la disponibilità di dati finanziari, procedurali e fisici per tutte le misure*

Il criterio sarà soddisfatto se:

- nel Complemento di programmazione sono adottati indicatori finanziari, procedurali e fisici compatibili con le indicazioni fornite dall'Autorità di gestione del QCS
- il sistema di monitoraggio e di valutazione è tale da rispettare i requisiti minimi previsti nel QCS, (Allegato 3), entro il 31-12-2001;
- i dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica per tutte le misure sono trasmessi al sistema centrale presso l'IGRUE, secondo la periodicità prevista per i vari indicatori, **a partire dal I trimestre del 2001 e per tutto il periodo di applicazione della riserva, entro 30 giorni dalla scadenza per almeno il 60% dei casi.**

Il set di indicatori di programma (finanziari, fisici e procedurali), necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione intermedia, sarà contenuto nel documento (previsto dalla Delibera CIPE di approvazione del QCS obiettivo 1 2000-2006) "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia". Il citato documento sarà redatto dall'Autorità di gestione, avvalendosi dell'Unità di Valutazione del MTBPE, e in collaborazione con la Commissione Europea. Quest'ultima si impegna a fornire indicazioni metodologiche, di "best practices" e idonei suggerimenti circa la definizione dei criteri rilevanti ai fini della qualità della valutazione intermedia (art. 42.3 del Reg. 1260/99) in tempo utile a rendere possibile la diffusione del documento "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia" entro il 20/12/2000.

### **A.2.2 Qualità del sistema di controllo (criterio obbligatorio)**

*Adeguamento del sistema di controllo al modello organizzativo indicato nel QCS*

Il criterio sarà soddisfatto se:

- nel Complemento di programmazione sarà prevista una chiara definizione delle funzioni degli uffici responsabili della gestione e del controllo e di quelli responsabili della certificazione delle spese in modo da garantire che le attività di gestione e controllo e quelle di pagamento (Autorità di pagamento) delle spese siano separate e svolte con autonomia funzionale;
- sarà mantenuta all'interno dell'amministrazione titolare del Programma Operativo la funzione di verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo, attribuita ad un ufficio funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione che dall'Autorità di pagamento.
- Siano stati effettuati, per un campione pari almeno al 5% degli interventi , nel periodo 2000-2002, i controlli previsti ai sensi della normativa comunitaria vigente e in itinere in materia finanziaria

### A.2.3 *Qualità dei criteri di selezione*

*Adozione di procedure di selezione basate su un'analisi di fattibilità tecnico- economica, criteri di sostenibilità ambientale e criteri che consentano di migliorare le pari opportunità per progetti per i quali al 30-06-2003 sia stata assunta una quota rilevante di impegni rispetto al valore degli impegni complessivi*

Il criterio si riterrà soddisfatto se nella relazione finale si dimostrerà:

- che una quota pari al 60 % degli impegni assunti entro il 30-06-2003 per progetti di importo complessivo superiore ai 10 miliardi per il FESR, ai 5 miliardi per il FEOGA e per lo SFOP e ai 2,5 miliardi per l'FSE è relativa a progetti scelti o definiti in base ad analisi di fattibilità tecnico-economica;
- nel caso delle Regioni, di aver selezionato – grazie all'introduzione di modalità di selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali a favore dei progetti più sostenibili sotto il profilo ambientale – progetti che rispondono positivamente al criterio di sostenibilità ambientale, con riferimento ad almeno il 50% degli impegni assunti entro il 30-06-2003 relativi agli assi Sviluppo locale, Città, sottoasse Reti/trasporti, ove questo requisito risulti applicabile;
- nel caso delle Amministrazioni centrali titolari dei PON Pesca, Trasporti e Sviluppo Locale di aver selezionato – grazie all'introduzione di modalità di selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali a favore dei progetti più sostenibili sotto il profilo ambientale – progetti che rispondono positivamente al criterio di sostenibilità ambientale con riferimento ad almeno il 50% degli impegni assunti entro il 30-06-2003, ove questo requisito risulti applicabile;
- per tutte le Amministrazioni, di aver selezionato – grazie all'introduzione di modalità di selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali relativi alle pari opportunità – progetti che rispondono positivamente al criterio di pari opportunità con riferimento ad almeno il 30% degli impegni assunti entro il 30-06-2003.

Ai fini della misurazione del valore soglia, per impegni si intende la dizione di impegno giuridicamente vincolante **(decisione della Commissione C(97)1035/6 del 23.4.1997 sull'ammissibilità della spesa – scheda n.3).**

Documenti di riferimento.

Per il calcolo della quota di impegni saranno considerati i progetti che sono stati selezionati con criteri compatibili con le indicazioni contenute nei seguenti documenti:

- 1) criterio di fattibilità economico-finanziaria: per interventi di natura infrastrutturale, la proposta progettuale è definita o scelta sulla base di un'analisi rispondente ai requisiti minimi richiesti per gli studi di fattibilità ai sensi della Delibera CIPE n.106/99 del 30 giugno 1999; tali requisiti saranno applicati a tutti gli interventi avviati o da avviare di dimensione superiore alle soglie sopra definite. Nel caso di interventi già avviati che non siano dotati di studi di fattibilità economico-finanziaria sarà ritenuta valida a tale scopo la predisposizione di una relazione che attesti la conformità dell'intervento ai requisiti minimi indicati in allegato 1. A questo fine l'Amministrazione titolare di programma potrà avvalersi del proprio Nucleo Tecnico di valutazione e Verifica. Per gli interventi del FSE saranno considerati solo alcuni dei requisiti indicati dalla Delibera stessa. (cfr. allegato 2);
- 2) criterio di sostenibilità ambientale: la proposta progettuale è stata identificata o selezionata tenendo conto di criteri di sostenibilità ambientale secondo le indicazioni contenute nel documento "Linee guida per la valutazione ambientale strategica –VAS" predisposto dal Ministero dell'Ambiente, Ministero dei beni e delle attività culturali e ANPA e nello studio di approfondimento "Ambiente e Fondi Strutturali nel Mezzogiorno" predisposto nell'ambito delle attività dello Steering Committee Ambiente nel Dicembre 1999;

3) criterio di pari opportunità: la proposta progettuale è stata identificata o selezionata tenendo conto delle indicazioni contenute nella VISPO.

Sono in corso di predisposizione degli allegati che sintetizzano i requisiti minimi della VAS e della VISPO a cui far riferimento per la definizione dei criteri di identificazione o selezione dei progetti.

Il criterio premia, per l'analisi di fattibilità tecnico-economica, il rispetto di requisiti molto rigorosi applicati a tutti gli investimenti di valore complessivo inferiore alla soglia prevista dalla normativa in vigore. Tra i requisiti previsti dalla delibera CIPE 106/99, figura anche la descrizione e l'analisi dell'impatto ambientale del progetto sottoposto ad analisi di fattibilità tecnico-economica. Il requisito di sostenibilità ambientale previsto in questa sede è da ritenersi quindi aggiuntivo rispetto all'analisi di impatto ambientale, essendo teso a incentivare l'introduzione di meccanismi premiali o criteri di selezione per progetti sostenibili dal punto di vista ambientale.

#### **A.2.4 Qualità del sistema di valutazione in itinere (criterio obbligatorio)**

*Affidamento dell'incarico di valutazione intermedia (art.42 Reg.1260/99) entro il 31-10-2001 e rispetto dei requisiti minimi previsti.*

Per la soddisfazione del criterio dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- Il sistema di monitoraggio e di valutazione dovrà essere tale da rispettare i requisiti minimi previsti nel QCS entro il 31-12-2001;
- Il contratto tra Autorità di gestione e valutatore, selezionato tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia", volte anche a garantire l'indipendenza del valutatore e la trasparenza delle procedure di selezione dovrà essere stato stipulato entro il 31-10-2001 o, in ogni caso, entro 10 mesi dalla diffusione del documento stesso<sup>2</sup>. Nel caso delle Regioni a Statuto Speciale, sottoposte a controllo preventivo di legittimità, tale termine è dilazionato di 30 giorni;
- Le attività di valutazione intermedia saranno svolte tenendo conto delle indicazioni metodologiche e dei criteri di qualità contenuti nelle "Linee guida per la valutazione intermedia".

Gli orientamenti per l'attività di valutazione intermedia saranno contenuti nei seguenti documenti previsti dalla Delibera CIPE di approvazione del QCS obiettivo 1 2000-2006:

- "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia", che l'Autorità di gestione del QCS dovrà definire e diffondere entro il 20 dicembre 2000, avvalendosi dell'Unità di valutazione del MTBPE;
- "Linee guida per la valutazione intermedia" che l'Unità di valutazione del MTBPE dovrà definire e diffondere, entro il 31 dicembre 2000, e aggiornare periodicamente quale strumento di orientamento tecnico e di indirizzo metodologico e operativo per la realizzazione delle attività e dei rapporti di valutazione intermedia.

Entrambi i documenti di orientamento saranno redatti in collaborazione con la Commissione Europea, che si impegna a fornire indicazioni metodologiche, di "best practices" e idonei suggerimenti circa la definizione dei criteri rilevanti ai fini della qualità della valutazione intermedia (art. 42.3 del Reg. 1260/99) in tempo utile a rendere possibile la diffusione del documento "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia" entro il 20/12/2000 e del documento "Linee guida per la valutazione intermedia" entro il 31/12/2000.

---

<sup>2</sup> Per il PON Trasporti, in considerazione della sua tardiva approvazione, il valutatore indipendente dovrà essere operativo entro la fine del primo semestre 2002.

### **A.2.5 Qualità del sistema di valutazione degli effetti sull'occupazione**

*Definizione, entro il 31-12-2001, di un programma di monitoraggio e valutazione degli effetti sull'occupazione degli interventi e diffusione annuale dei risultati delle attività*

Il criterio mira a diffondere presso i gestori e altri soggetti esterni elementi di consapevolezza sugli effetti del programma relativamente ad alcune dimensioni importanti dell'evoluzione del mercato del lavoro locale. Le attività sono pertanto da intendersi come complementari e non alternative al percorso di monitoraggio e valutazione comunque previsto per il programma.

Per il soddisfacimento del criterio dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- Entro il 31-12-2001, l'Amministrazione responsabile dovrà presentare al Comitato di sorveglianza del Programma Operativo un programma di attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti sull'occupazione degli interventi (nel loro complesso o di quelli ritenuti più significativi) redatto secondo gli orientamenti contenuti nelle linee guida approvate dal Comitato di Sorveglianza del QCS, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori di intervento dei Programmi Operativi Nazionali. L'analisi degli effetti sull'occupazione dovrà riguardare – per gruppi di interventi significativi – aspetti non solo quantitativi (relativi all'applicazione di modalità tradizionali e consolidate di monitoraggio e valutazione) ma anche qualitativi, relativi sia agli occupati, sia alle imprese, sia ad effetti potenziali di medio-lungo termine sulle possibilità di occupazione e dovrà essere compiuta considerando sia aree territoriali sia settori. Essa dovrà fare specifico riferimento al lavoro sommerso, alla partecipazione femminile, alle modalità di impiego e ad altre aree ritenute di interesse date le caratteristiche dei mercati locali. L'informazione rilevante, relativa alle persone, alle imprese e ai contesti specifici, sarà ottenuta attraverso fonti ufficiali e con rilevazioni dirette (osservatori stabili pubblici e privati presenti sul territorio, partenariato, gestori di interventi).
- Il criterio si riterrà soddisfatto se in ciascuna delle annualità successive alla definizione del programma (2002 e 2003) si saranno diffusi i risultati delle attività svolte attraverso almeno una delle seguenti modalità: presentazione di rapporti al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo; messa a disposizione dei risultati dell'attività su domini pubblici (siti internet, pubblicazioni, ecc).

Il documento di riferimento “Linee guida per l'analisi degli effetti occupazionali degli interventi”, sarà predisposto in concertazione tra il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero del Tesoro, il Ministero del Lavoro, il Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare e il Dipartimento per le Pari Opportunità e in collaborazione con la Commissione Europea. Quest'ultima si impegna a fornire indicazioni metodologiche, di “best practices” e idonei suggerimenti in tempo utile a rendere possibile entro il 31-1-2001 la presentazione del documento al Comitato di Sorveglianza del QCS, per l'approvazione nella prima seduta utile.

### **A.3 CRITERI FINANZIARI**

(necessità di rispettare almeno uno dei due criteri)

#### **A.3.1 Piano finanziario**

*Raggiungimento di un livello di pagamenti per un ammontare corrispondente al 100% degli impegni relativi alle annualità 2000 e 2001*

Il criterio si riterrà soddisfatto se:

- Risulterà speso al 30-09-2003 (III rapporto trimestrale di monitoraggio) da parte dei beneficiari finali, certificato alla Commissione Europea e accettato da quest'ultima entro i tempi e secondo le modalità previsti dall'art.31 comma 2 Reg.1260/99, un ammontare di risorse corrispondente

agli impegni (sul bilancio comunitario) relativi alle prime due annualità (2000 e 2001), e non si sia quindi dato luogo, per il 2000, all'applicazione del disimpegno automatico e si siano anticipati di tre mesi i presupposti di non applicazione del disimpegno automatico per il 2001;

- I programmi che danno origine a disimpegni automatici non potranno in linea di principio, avere accesso alla riserva comunitaria

### **A.3.2 Finanza di progetto**

*Almeno 4 progetti selezionati con meccanismi di PPP (Private Public Partnership)*

Il criterio si riterrà soddisfatto se, alla data del 30.6.2003, siano stati selezionati almeno 4 progetti - oppure almeno un progetto per ogni 500 meuro di spesa pubblica del programma operativo - che rispondano ai seguenti requisiti:

- nel caso di applicazione delle procedure previste dagli artt.37 bis e seguenti della L.109/94 e successive modificazioni, sia stata indetta la gara per l'aggiudicazione della concessione relativa alla proposta dichiarata di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 37 quater, comma 1, lettera a) della legge sopra citata;
- nel caso di applicazione delle procedure previste dagli artt.19 e seguenti della L.109/94 e successive modificazioni, sia stata perfezionata l'aggiudicazione della gara;
- nel caso di progetti realizzati attraverso la costituzione di società miste pubblico-private ai sensi dell'art.22 della L.142/90 e dell'art.12 della L.498/92, sia stata formalizzata l'identificazione del partner privato;

e che rispettino, in quest'ultimo caso, la seguente condizione:

l'apporto di capitale privato rappresenti una parte significativa della quota di co-finanziamento pubblico.

La significatività dell'apporto di capitale privato, riferita ai settori di applicazione degli schemi di public-private partnership, sarà valutata dal Gruppo Tecnico (infra 4) con il supporto dell'Unità di Finanza di progetto.

**Tab. A Criteri per l'assegnazione della riserva comunitaria e Programmi Operativi a cui si applicano**

		POR (escluso Molise)	POR Molise (su assi e fondi)	PON Pesca	PON Ricerca	PON Scuola	PON Sicurezza	PON Sviluppo locale	PON Trasporti	PON Assistenza Tecnica
Criteri per la riserva del 4%	A.1.1.Realizzazione fisica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A.2.1 Qualità del sistema di indicatori e delle procedure di monitoraggio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A.2.2. Qualità del sistema di controllo	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A.2.3 Qualità dei criteri di selezione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	A.2.4 Qualità del sistema di valutazione in itinere	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A.2.5 Qualità del sistema di valutazione degli effetti sull'occupazione	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	A.3.1 Piano finanziario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A.3.2 Finanza di progetto	✓							✓	

#### 4. IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA DEI CRITERI

Per assicurare che ciascuna Amministrazione titolare di Programma Operativo abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi auspicati in termini di efficacia, miglioramento della gestione e dell'attuazione finanziaria, il Comitato di Sorveglianza del QCS garantisce, lungo tutto il periodo precedente l'assegnazione della riserva, il monitoraggio del grado di soddisfazione dei singoli criteri in ciascun Programma Operativo, identificando gli elementi di criticità e suggerendo percorsi che consentano di rispettare i requisiti secondo le modalità ed entro i tempi definiti per ciascun criterio.

Il monitoraggio dei criteri è assicurato da un *gruppo tecnico* composto da 2 esperti del Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica – Unità di Valutazione – del MTBPE e da 2 esperti della rete dei Nuclei regionali e centrali di valutazione e verifica e da 2 esperti indipendenti nominati dalla Commissione europea. Il gruppo tecnico assicura la qualità metodologica della valutazione del livello di soddisfazione dei singoli criteri, l'uniformità di analisi e l'omogeneità di valutazione degli stessi criteri nei diversi programmi.

L'Autorità di gestione di ciascun programma operativo predispone, avvalendosi eventualmente del proprio Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica, entro il 31-1 dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione, una relazione contenente tutte le informazioni utili al monitoraggio dei singoli criteri. La relazione annuale è presentata al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo e validata da quest'ultimo per l'invio all'Autorità di gestione del QCS entro la suddetta scadenza. Sulla base delle relazioni annuali dei singoli PO e dei dati di monitoraggio, il gruppo tecnico entro il 30/6/2001 per il primo anno ed entro il 31 marzo per gli anni successivi presenta all'Autorità di gestione del QCS una relazione tecnica sul grado di soddisfacimento dei singoli criteri nei vari programmi, indicando gli opportuni rimedi e gli eventuali correttivi.

La stessa Autorità di gestione del QCS sottopone tempestivamente tale relazione al Comitato di Sorveglianza del QCS ai fini della identificazione degli elementi di criticità e dei percorsi che consentano di rispettare i requisiti previsti per ciascun criterio. Su tale base, il Comitato di sorveglianza individua le forme più appropriate di intervento ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia, miglioramento della gestione e di attuazione finanziaria. L'eventuale adeguamento dei requisiti e dei target previsti per i vari criteri deve essere oggetto di una decisione formale del Comitato di sorveglianza del QCS.

Con riferimento al monitoraggio relativo all'ultima annualità (2003) e alla relazione finale del Gruppo Tecnico i termini dei suddetti adempimenti sono anticipati come segue:

- la presentazione della relazione sul monitoraggio relativa all'anno in corso da parte dell'Autorità di gestione del programma operativo è fissata al 31.7.2003. Entro la stessa data la relazione è presentata al Comitato di Sorveglianza del programma operativo e validata da quest'ultimo per l'invio all'autorità di gestione del QCS; per i requisiti basati su dati di monitoraggio riferiti al 30-06-2003 (per gli indicatori A.1.1, A.2.3, A.3.1), la relazione finale rimanderà ai dati certificati del sistema di monitoraggio centrale;
- la presentazione della relazione tecnica sul grado di soddisfacimento dei singoli programmi, (relazione finale del Gruppo tecnico) effettuata dal Gruppo tecnico all'Autorità di gestione del QCS è fissata entro il termine del 30.9.2003; per i requisiti basati su dati di monitoraggio riferiti al 30-06-2003, la relazione del gruppo tecnico considererà i dati di monitoraggio trimestrale certificati dal sistema di monitoraggio centrale.

## 5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Con riferimento ai dati e alla relazione finale del Gruppo tecnico, l'Autorità di gestione del QCS presenta al Comitato di Sorveglianza del QCS una proposta di assegnazione della riserva riferita a ciascun programma, entro il 31-10-2003.

Il Comitato di Sorveglianza, sulla base della proposta presentata dall'Autorità di gestione in merito all'attribuzione della riserva, adotta una decisione da trasmettere alla Commissione europea, tenendo conto delle modalità di seguito descritte.

L'ammontare complessivo della riserva è assegnato, in principio, a quei programmi che avranno soddisfatto il 100% dei requisiti di almeno 6 degli 8 criteri previsti ed almeno un criterio per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 44.1 dal Regolamento (CE) n. 1260/99. Tra i criteri di gestione dovranno essere soddisfatti necessariamente i criteri A.2.4, A.2.1 e A.2.2 relativi alla Qualità dei sistemi di valutazione in itinere, monitoraggio e controllo. Inoltre i programmi che danno origine a disimpegni automatici non potranno, in linea di principio, avere accesso alla riserva comunitaria. I programmi che non soddisfano i requisiti previsti non avranno diritto all'assegnazione della riserva del 4%.

Per il POR Molise, sono premiati gli assi e/o i fondi le cui misure rispettano, oltre il criterio dell'efficacia, almeno 2 dei 3 rimanenti criteri valutabili (qualità del sistema di monitoraggio, qualità dei criteri di selezione, piano finanziario), fermo restando che il POR sarà oggetto di monitoraggio e di rilevazione del grado di soddisfazione di tutti i criteri a livello di programma

Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione del 4%, saranno destinate indicativamente:

- a) per la maggior parte delle risorse ai programmi definiti idonei (che si sono aggiudicati il 4%) proporzionalmente alla loro dotazione di bilancio iniziale, tenendo conto del numero di criteri soddisfatti;
- b) per il restante ammontare a favore di nuove iniziative che interessino l'insieme del territorio dell'Obiettivo 1 da gestire al livello più idoneo da parte di Autorità di gestione che presentano tutte le garanzie di una buona performance. Le nuove iniziative saranno definite in una proposta dell'Autorità di gestione del QCS da sottoporre alle determinazioni del Comitato di Sorveglianza del QCS.

Il POR Molise non partecipa alla redistribuzione delle risorse non assegnate ai programmi ritenuti non idonei.

La Commissione europea, sulla base della proposta del Comitato di Sorveglianza, in stretta concertazione con lo Stato membro, decide, entro il 31.3.2004, l'attribuzione finale delle risorse relative alla riserva comunitaria, tenendo conto delle caratteristiche istituzionali specifiche dello Stato membro e della corrispondente sua programmazione, in conformità all'art. 44.2 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

# ALLEGATO 1

## Delibera 106/99, Allegato B Indice dei requisiti minimi degli studi

Lo studio di fattibilità (SdF) dovrà articolarsi nei seguenti capitoli:

1. Inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi
2. Analisi della domanda attuale e prevista e specifica dei gruppi di beneficiari
3. Analisi dell'offerta attuale e prevista
4. Descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc), con verifica della disponibilità dei più importanti inputs materiali e umani e con individuazione delle alternative tecnologiche disponibili
5. Analisi delle alternative possibili
6. Analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase di esercizio (se esistenti)
7. Analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi)
8. Analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici)
9. Descrizione e analisi degli impatti ambientali
10. Contributo alla programmazione 2000-2006
11. Relazione sintetica conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell'opera.

E' ammessa una diversa articolazione dello studio purché gli elementi richiesti nei punti sopra indicati siano comunque presenti nel lavoro. Pertanto, laddove si intenda seguire schemi alternativi, sarà indispensabile segnalare, sulla base dell'indice susposto, dove sono rintracciabili i singoli elementi all'interno della diversa articolazione adottata.

In ogni caso nella redazione dello SdF si dovrà tener conto delle indicazioni riportate nel documento "Schemi per la ripartizione dei 3.500 miliardi attribuiti alle intese" (ex delibera CIPE 70/98) approvati dal Comitato di Coordinamento fra le Amministrazioni centrali per le Intese nell'ottobre 1998.

## **ALLEGATO 2**

### **Analisi di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di Fondo Sociale Europeo**

Lo studio di fattibilità, in analogia con quanto proposto per gli interventi FESR, dovrà articolarsi nei seguenti capitoli che tengono conto delle specificità dell'intervento FSE:

1. Inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura e obiettivi
2. Analisi della composizione e dimensione della domanda/fabbisogno attuale e previsto da parte dei gruppi di beneficiari
3. Descrizione dell'intervento/progetto (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.) con verifica dei più importanti inputs materiali e umani e con individuazione delle alternative
4. Analisi di fattibilità finanziaria
5. Analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici)
6. Contributo alla programmazione (2000-2006)
7. Relazione sintetica conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell'intervento/progetto

### **ALLEGATO 3: Check-list dei “requisiti minimi” del sistema di monitoraggio e valutazione del QCS.**

Il sistema di monitoraggio dei Programmi Operativi deve permettere di:

registrare le informazioni relative al livello previsto dall'articolo 36 del regolamento (CE)1260/99;  
disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;  
fornire informazioni specifiche .

L'impostazione del sistema di monitoraggio a livello di ogni singolo Programma Operativo e Fondo Strutturale è improntata a modelli e procedure omogenee e al rispetto di alcuni criteri di base fra cui:

adozione di un sistema comune di indicatori di programma (finanziari, procedurali e di avanzamento fisico).

Per ciascun Programma Operativo i dati sono raccolti a livello di progetto e aggregati a livello di misura sotto la responsabilità dei responsabili di misura. I dati raccolti sono trasmessi dall'Autorità di gestione del PO al sistema centrale di monitoraggio. I dati a livello di progetto alimentano un sistema di monitoraggio per ciascun Programma Operativo che prevede la raccolta dei dati, la loro imputazione al sistema informativo, la verifica della loro qualità. L'Autorità di gestione del QCS adotta le iniziative per assicurare che siano espletate le operazioni di ricezione, aggregazione e elaborazione dei dati.

I dati finanziari sono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura.

I dati fisici sono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, sono aggregati sulla base di una griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di gestione del QCS.

I dati procedurali sono rilevati a livello di progetto definendo il percorso procedurale da monitorare attraverso schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura.

Ogni progetto e ogni misura vengono associati ad un codice di “categoria intervento” indicato dalla Commissione Europea.

I dati finanziari sono aggiornati e diffusi con cadenza trimestrale, i dati procedurali con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) e i dati fisici con cadenza annuale (31 dicembre).

Il sistema di valutazione del QCS è articolato per programmi e fortemente omogeneo per quel che riguarda procedure, metodi, tecniche e contenuti.

L'attività di valutazione è organizzata sulla base di dati aggiornati e adeguati per un'analisi completa dell'andamento dei programmi e della coerenza e efficacia delle azioni realizzate.

## **CRONOGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI**

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati, per ciascun criterio, i principali requisiti previsti e il trimestre entro il quale devono essere rispettati. Quando non è specificata la data, la scadenza è da intendersi in corrispondenza con la fine del trimestre.

Il cronogramma comprende principalmente i requisiti che devono essere rispettati dall'Autorità di gestione. Sono tuttavia evidenziati anche gli adempimenti generali, legati al monitoraggio, alla verifica finale e all'assegnazione della riserva e quando opportuno gli adempimenti del DPS legati alla predisposizione di documenti di orientamento necessari per la verifica del soddisfacimento dei criteri.